

**Quando ad essere un “delitto” è la proprietà.
Considerazioni a margine di Cass. pen., Sez. V, sent. n. 18248/2016***

di **Antonio Gusmai** – *Dottore di ricerca in Diritto Pubblico nell’Università degli Studi di Bari*

ABSTRACT: La sentenza che si commenta offre la possibilità di svolgere qualche riflessione di ordine costituzionale sul diritto all’alimentazione, avendo il giudice di legittimità prosciolto un indigente resosi responsabile di aver rubato cibo per «alimentarsi». In particolare, si muoveranno alcune critiche alla decisione, nella misura in cui i giudici hanno perso l’occasione di dichiarare l’esistenza di un vero e proprio «diritto fondamentale di accesso agli alimenti» di natura *inter-costituzionale*.

The aforementioned judgement gives to the interpreter an opportunity to develop some reflections of constitutional value on the “right to food” in view of the fact that a destitute was acquitted of charges of having stolen some food in order to feed himself by the Supreme Court of Cassazione. The Author will expound a critical analysis of the Court's reasoning for the purpose of highlighting that the judges could have declared a real fundamental «inter-constitutional» right of open access to food.

Sommario: 1. Il diritto all’«imprescindibile esigenza di alimentarsi». – 2. Alcune osservazioni critiche sulla motivazione della decisione. – 3. Qualche precisazione conclusiva.

«Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane,
ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame».
(F. De André, in “Nella mia ora di libertà”)

1. Il diritto all’«imprescindibile esigenza di alimentarsi»

Che la proprietà possa essere considerata essa stessa un delitto, non è un fatto nuovo. In molti l’hanno in vario modo sostenuto e c’è chi ha persino ravvisato, nelle sue multiformi dinamiche, gli estremi di una ben precisa ipotesi delittuosa. La proprietà, ammoniva suggestivamente Pierre-Joseph Proudhon, potendo nei fatti esprimere

*Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

un'incontenibile forza escludente e discriminatoria fra gli uomini, non può che per questo essere considerata «un furto»¹.

Meno scontato, invece, appare il fatto che considerazioni di tal tipo si possano oggi implicitamente scorgere nelle argomentazioni dei giudici di legittimità in tema di diritto all'alimentazione, avendo la Cassazione assolto un "senza tetto", un giovane uomo senza fissa dimora e lavoro che, «per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi» (così, in diritto, i giudici della nomofilachia), è stato costretto dalla necessità imposta dalla fame a rubare cibo in un supermercato dal valore di poco più di quattro euro².

Secondo la Cassazione, infatti, *necessitas non habet legem*: «le condizioni dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo [...] agendo in stato di necessità» ex art. 54 del codice penale. Scriminante, questa, che tanto il Tribunale di Genova quanto poi la Corte d'Appello dello stesso distretto, non avevano precedentemente considerato nei giudizi di merito, avendo piuttosto «travisato le risultanze processuali» ritenendo l'imputato responsabile di furto³ previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4⁴.

Sono queste, dunque, le succinte motivazioni della V Sez. della Cassazione penale poste a fondamento della decisione n. 18248/2016 depositata il 2 maggio scorso, con la quale è stata annullata – senza rinvio – la sentenza del 12 febbraio 2015 (sent. n. 2117/2014) della Corte d'Appello di Genova perché «il fatto non costituisce reato»⁵.

Motivazioni dalle quali sembra possibile prendere lo spunto per sviluppare, seppur brevemente, qualche considerazione di ordine costituzionale sul fondamentale «diritto all'alimentazione adeguata»⁶.

¹ Cfr. P.-J. PROUDHON [1840], *Critica della proprietà*, in *Critica della proprietà e dello Stato*, a cura di G.N. Berti, Milano, 2009, 44-63.

² L'imputato, un giovane trentacinquenne di origini ucraine, si era impossessato di due porzioni di formaggio ed una confezione di *würstel* a fronte del pagamento alla cassa di una sola confezione di grissini.

³ ...neppure ai sensi dell'art. 626, n. 2 c.p., ossia ravvisando quantomeno un furto commesso «su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno», ipotesi questa per vero prospettata dalla difesa e, successivamente, nei motivi di ricorso, dal Procuratore Generale.

⁴ ...ossia l'aver cagionato, alla persona offesa dal reato, un «danno patrimoniale di speciale tenuità».

⁵ E' interessante rilevare che, a promuovere ricorso in Cassazione, non è stata la difesa (peraltro d'ufficio) del condannato, ma la stessa Procura Generale presso la Corte d'Appello genovese. Quest'ultima, però, non ha chiesto l'assoluzione ma ha semplicemente dedotto «violazione di legge» in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e «difetto di motivazione» in ordine alla prospettata derubricazione del «reato consumato» in «reato tentato», oltre che l'applicazione della previsione di cui all'art. 131 bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), articolo introdotto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Come visto, è stata poi la Cassazione che, avendo accertato la sussistenza di una causa di giustificazione (art. 54 c.p.), è andata ben oltre quanto richiesto assolvendo l'imputato in quanto il fatto non può essere considerato antigiuridico.

⁶ Per maggiori approfondimenti in ordine all'effettiva esistenza di tale diritto, sia consentito rinviare al mio *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, in www.dirittifondamentali.it, 16 ottobre 2015.

2. Alcune osservazioni critiche sulla motivazione della decisione

La pronuncia in commento costituisce certamente un'importante *attuazione* di quello che, nello scenario globale, le Carte dei diritti internazionali, alcune Costituzioni straniere, Statuti regionali e persino provvedimenti degli Enti locali, hanno da tempo formalmente positivizzato come «diritto al cibo»⁷.

Diritto che, come ha per la prima volta prescritto l'art. 11 del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali, e culturali* del 1966⁸, deve peraltro necessariamente essere «adeguato», ossia idoneo a garantire ai consociati «un *accesso* regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e *qualitativamente* adeguato e sufficiente, corrispondente alle *tradizioni culturali* della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e *degn*a»⁹.

Sotto questo aspetto, dunque, la pronuncia della Cassazione va decisamente accolta con favore. Tuttavia alcuni rilievi appaiono opportuni, specie se si esaminano con attenzione le argomentazioni giuridiche addotte per fondare la decisione.

Difatti, di questa suddetta «attuazione» che ben può definirsi «intercostituzionale»¹⁰, i giudici non ne danno conto in motivazione, affievolendo così l'importanza del risultato raggiunto, ovvero sia lo stesso riconoscimento della superiorità – sui diritti di natura patrimoniale – del diritto a soddisfare l'«imprescindibile esigenza di alimentarsi» (*rectius*: diritto all'alimentazione adeguata).

Restano, invero, non poche perplessità a leggere la sentenza, se si pensa a come i giudici siano giunti ad apprestare la tutela di un diritto, quello al cibo, il rispetto del quale

⁷ Per una visione d'insieme, si rinvia a A. LOIODICE, *Prolegomena a uno studio sul diritto all'alimentazione nel sistema costituzionale italiano*, in *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, a cura di A. D'Atena, Milano 2012, 873 ss.; e M. BOTTIGLIERI, *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentalmente "nuovo"*, reperibile on-line in *Polis Working Papers*, agosto 2015, n. 222. Si veda, inoltre, da ultimo, il Volume I, Tomo II della raccolta degli Atti del Convegno Internazionale «Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile», svoltosi a Roma (Camera dei deputati/Università Sapienza) e Firenze (Palazzo Incontri/Loggiato degli Uffizi-Sede Accademia dei Georgofili) il 5-8 ottobre 2015, a cura di G.C. FERONI – T.E. FROSINI – L. MEZZETTI – P.L. PETRILLO, reperibile in *e-book* al seguente indirizzo: <http://www.cesifinalbertopredieri.it/attentionline.page>.

⁸ Andando ben oltre la previsione dell'art. 25 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* del 1948 che, invece, più genericamente, tutela il «diritto ad un livello di vita adeguato». In merito si veda A. EIDE, *The Right to an Adequate Standard of Living Including the Right to Food*, in A. Eide – C. Krause – A. Rosas (eds.), *Economic, Social and Cultural Rights*, II ed., Brill, Dordrecht, Boston, London, 2001, 133 ss.

⁹ J. ZIEGLER, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Milano, 2004, 49. Dello stesso A., cfr., tra gli scritti più recenti, *Destruction massive. Géopolitique de la faim*, Paris, 2011.

¹⁰ Ossia che porta gli interpreti-applicatori (con quanta consapevolezza qui non importa sapere) ad arricchire regole e principi vigenti all'interno dell'ordinamento costituzionale di significati che le stesse regole e gli stessi principi (si pensi al principio di eguaglianza, alla dignità umana, ecc.) assumono nell'applicazione di altre Carte dei diritti. Sul carattere «intersistemico dell'ordinamento» e «intercostituzionale della Costituzione» conseguente all'apertura dell'uno e dell'altra a norme di origine esterna, si vedano, da ultimo, le riflessioni di A. RUGGERI, *Come costruire e preservare la tradizioni dei diritti in Europa?*, intervento conclusivo al II seminario annuale di *Diritti Comparati* dal titolo «Costruendo le tradizioni dei diritti in Europa», Macerata 11 dicembre 2015, reperibile in www.diritticomparati.it.

condiziona la stessa esistenza di tutti gli altri. Ragionando cioè – *ex art. 54 c.p.* – esclusivamente sulla necessità di scriminare una condotta che già di per sé – *ex art. 2 Cost.* – potrebbe ritenersi costituzionalmente lecita: quella «inviolabile» di alimentarsi per vivere, d’altro canto gravando sull’intero Stato comunità il dovere di adempiere i «doveri inderogabili» di «solidarietà politica, economica e sociale»¹¹.

A voler guardare alla sostanza dell’intera vicenda, nei primi gradi di giudizio hanno “vinto” principalmente due diritti: quello di proprietà esercitato dal titolare del supermercato sul «cibo merce» destinato ai «consumatori»¹², ed il conseguente diritto “mercatorio” alla libera circolazione degli alimenti, “costi quel che costi”.

I giudici di prime cure, infatti, ravvisando un furto nella condotta dell’imputato, hanno scelto di sacrificare «il più fondamentale dei nostri diritti»¹³, quello all’alimentazione appunto, sull’altare della tutela dei beni patrimoniali. Un bilanciamento, questo, di dubbia costituzionalità, che in uno scenario dominato dalla cultura neoliberista imperante nel mondo occidentale, in termini di garanzie costituzionali ha consentito il verificarsi di un intollerabile arretramento dei diritti fondamentali a tutto vantaggio delle libertà economiche.

In Cassazione le cose poi, come visto, sono andate in altro modo rispetto agli altri gradi di giudizio. Si tratta adesso di capire realmente come, al di là di ciò che appare *prima facie*, cercando di guardare anche oltre il forse abbacinante risultato assolutorio contenuto nel dispositivo¹⁴.

Se infatti nel caso di specie si esclude la neutralizzazione della sanzione penale, le garanzie inter-ordinamentali previste dalle Carte dei diritti in difesa dell’accesso universale al cibo, nella sostanza, non sembrano in alcun modo uscirne rafforzate in termini di effettiva tutela. Né, d’altra parte, viene fatto alcun riferimento alla disciplina costituzionale della proprietà, alla sua necessaria *funzione sociale*, non potendo gli interessi particolari

¹¹ Come ha avuto modo di dire il giudice delle leggi, il principio solidarista «è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal costituente» (cfr. Corte cost., 409/1989; 75/1992). Di qui l’osservazione che la solidarietà «costituisce il vero *Leitmotiv* della nostra costituzione». Così P. BARILE, *Diritti fondamentali e garanzie costituzionali: un’introduzione*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, I, Milano, 1999, 137.

¹² L’attuale processo economico-giuridico teso a trasformare «cittadini attivi» nella sfera pubblica in «passivi consumatori», è ben descritto da B. BARBER, *Consumati, da cittadini a clienti*, Torino, 2010.

¹³ Riconduce il diritto al cibo ai c.d. “*basic rights*”, ovvero ai quei diritti «il cui godimento rende possibile il godimento di tutti gli altri diritti», H. SHUE, *Basic Rights. Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy*, II ed., Princeton (NY), Princeton University Press, 1996, 20.

¹⁴ A leggere alcuni dei quotidiani che nei giorni scorsi hanno riportato la vicenda, si ha quasi l’impressione che la Cassazione abbia pronunciato una sentenza “rivoluzionaria”. Enfasi, questa, come si vedrà, sconfessata invece dalla reale portata della motivazione.

tutelati dalla legge ad usbergo del proprietario compromettere il benessere e gli interessi della collettività tutelati dalla Costituzione¹⁵.

E' come, insomma, sia consentito lo slancio immaginifico, se ci si trovasse di fronte ad una pronuncia dantesca «ignava», «*sanza infamia e sanza lodo*».

Per restare obiettivi e non cadere in ingenua illusioni circa gli effetti e le possibili conseguenze della pronuncia della Corte, non si può di fatto ignorare che la decisione non si fonda sul riconoscimento della superiorità del diritto ad una alimentazione adeguata sui diritti di «proprietà privata»¹⁶ del titolare del supermercato. Molto più semplicemente, i giudici hanno giustificato la condotta del non abbiente applicando un'esimente¹⁷ – lo «stato di necessità» per l'appunto – che se ha avuto nel singolo caso di specie il merito di aver prosciolti l'imputato, di sicuro però non appare in grado di poter rappresentare una sufficiente garanzia per la libertà di quanti, agendo in condizioni analoghe, possano in futuro essere attinti da un esercizio irragionevole dell'azione penale¹⁸.

Tanto è vero che se si pensa agli orientamenti maggioritari della giurisprudenza in merito all'applicabilità della scriminante dello «stato di necessità», il risultato raggiunto attraverso l'*iter* argomentativo della Cassazione potrebbe facilmente essere messo in discussione. Altri giudici ben potrebbero ritenere non sussistenti i presupposti applicativi della causa di giustificazione *de qua*, non ravvisando ad esempio in condotte furtive analoghe il requisito del «pericolo non altrimenti evitabile», o la sussistenza della «proporzionalità tra il fatto e il pericolo», del «danno grave alla persona», o della «assoluta necessità della condotta». Presupposti questi, la cui esistenza la giurisprudenza spesso pretende come tutti cumulativamente (e non alternativamente) presenti nel caso concreto al fine dell'operatività della scriminante¹⁹.

¹⁵ Come ha stabilito la Corte cost. (sent. n. 55/1968), l'interesse della collettività prevale sull'interesse individuale e particolare del singolo proprietario. Con l'introduzione nel testo costituzionale della clausola relativa alla «funzione sociale», infatti, la nozione di proprietà privata ha perso il suo carattere assolutistico individualista per assumere una fisionomia di netta subordinazione agli interessi pubblici (cfr., anche, Corte cost. 6/1966; 38/1966; 16/68; 55/1968). Per una ricostruzione del dibattito dottrinale sulla concezione individuale piuttosto che funzionale del diritto di proprietà, si rinvia, qui, almeno, a S. RODOTÀ, *Art. 42*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, *Rapporti economici*, Tomo II, (artt. 41-44), Bologna-Roma, 1982, spec. 116 ss.

¹⁶ L'efficace espressione è di U. MATTEI, *Senza proprietà non c'è libertà. (Falso!)*, Roma-Bari, 2014.

¹⁷ ... «costretti» anche – questo va riconosciuto a parziale giustificazione dell'insufficiente motivazione della Corte – dalla mancanza in Costituzione di una specifica disposizione che garantisca esplicitamente il diritto al cibo.

¹⁸ Azione penale che, per come esercitata, tra le altre cose ha inutilmente messo in moto la macchina giudiziaria portando allo svolgimento di tre dispendiosi gradi di giudizio, il costo dei quali avrebbe – ad esempio – meglio potuto essere speso dallo Stato in politiche sociali di assistenza al reddito degli indigenti. Senza contare, poi, che dispersioni di risorse umane ed economiche di questo tipo, incidono non poco sui complessivi carichi giudiziari, portando complessivamente nocimento alla «ragionevole durata» dei processi. Su tali profili, cfr. A.M. NICO, *La ragionevole durata del processo negli ordinamenti integrati d'Europa*, Bari, 2012.

¹⁹ Cfr., ad es., Cass., II, 14-2-2008, n. 7183, che nel far rientrare nell'ambito dell'operatività della scriminante anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona *ex art. 2 Cost.* (i giudici fanno riferimento al diritto all'abitazione), pretende la concomitante presenza dei presupposti

A sostegno di quanto appena detto, basti pensare che l'orientamento dei giudici di legittimità è granitico nel ritenere che l'azione necessitata «deve rappresentare l'*extrema ratio* per la tutela del bene della vita». Occorre, cioè, che l'esigenza di evitare il danno grave alla persona «sia imperiosa e cogente, tanto da non lasciare altra scelta se non quella di ledere il diritto altrui» (Cass., VI, 17-12-88, n. 12655). Conseguentemente, la costrizione a violare la legge viene a mancare ogni qual volta si possa ottenere «con mezzi leciti quanto occorre per evitare il danno» (Cass., IV, 14-5-86, n. 3734; Cass., VII, 16-5-2006, n. 26143), sino al punto di ritenere che lo «stato di bisogno economico» non è idoneo ad integrare la scriminante dello stato di necessità, atteso che – e questa forse appare tra le pronunce più discutibili se si pensa all'attuale crisi dello Stato sociale²⁰ – alle esigenze degli indigenti e dei bisognosi «si può provvedere con la moderna organizzazione sociale per mezzo degli istituti di assistenza» (Cass., III, 26-4-2006, n. 16056).

Essendo questi gli orientamenti prevalenti nel diritto vivente, non è difficile allora ipotizzare che casi della stessa specie, dinanzi ad altri giudici, possano avere epiloghi ben diversi. A volerla dire con le parole di Nietzsche spese contro ogni forma di «determinismo», la stessa «necessità non è uno stato di fatto, ma un'interpretazione»²¹.

Tutto questo per dire che ai fini di una più sicura tutela del diritto ad un'alimentazione adeguata, i giudici avrebbero potuto non “accontentarsi” nella motivazione di assolvere l'imputato dalle accuse di furto mossegli facendo riferimento alla sola legalità-formale del codice penale. Le cause di giustificazione di per sé non riconoscono un diritto. Tutt'al più lo legittimano rendendo leciti fatti e atti in astratto previsti dalla legge come anti-giuridici.

Come visto poco sopra, la rigidità degli orientamenti giurisprudenziali sullo «stato di necessità» rischiano di lasciare inascoltato il pur lodevole traguardo raggiunto dai giudici nella pronuncia in commento, ovverosia quello di aver meritoriamente riconosciuto la «funzione sociale» della proprietà del cibo, la quale non può che essere resa «accessibile a tutti» (art. 42, comma 2 Cost.).

In aggiunta, pertanto, nella motivazione i giudici avrebbero quantomeno potuto *esplicitamente* agganciare il loro ragionamento alla *superiore legalità costituzionale*, contribuendo così realmente al rafforzamento della tutela di un diritto che, ancora oggi, nonostante il diffuso riconoscimento giuridico-formale ottenuto a vari livelli

applicativi del «danno grave alla persona», dell'«assoluta necessità della condotta», e dell'«inevitabilità del pericolo».

²⁰ Su cui si veda F. GABRIELE, *Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della Parte prima (quella “intoccabile”!) della Costituzione*, in *Rivista AIC*, n. 3/2013.

²¹ F.W. NIETZSCHE, *La volontà di potenza. Frammenti postumi ordinati da P. Gast e E. Förster-Nietzsche*, nuova edizione curata da M. Ferraris e P. Kobau, Milano, 2013, 303, § 552.

ordinamentali, tutto sommato risulta ancora essere recessivo rispetto all'egemonia di altri diritti²².

Sul piano strettamente processuale, alla luce di tali considerazioni, in ipotesi non sarebbe allora neppure apparsa irragionevole la scelta della Cassazione di sollevare, a garanzia del diritto all'alimentazione, questione di legittimità costituzionale della normativa (civile e penale) posta a tutela del diritto di proprietà. Non potendo (o volendo) tentare un'interpretazione conforme a costituzione di tale disciplina (in relazione quantomeno agli artt. 2, 3, 38, 41 e 42 Cost.), avrebbe infatti potuto chiedere al giudice delle leggi di dichiararne l'incostituzionalità nella parte in cui la legislazione non consente concretamente di soddisfare – prevedendo all'inverso un'astratta quanto vaga e generica fattispecie delittuosa di furto – il fondamentale diritto al cibo e, dunque, l'espressamente riconosciuta «imprescindibile esigenza di alimentarsi» della persona umana.

3. Qualche precisazioni conclusiva

Le critiche appena mosse alla decisione in commento si collocano in un discorso molto più ampio e complesso, in uno scenario internazionale che al vertice conosce veri e propri «padroni del cibo», un'oligarchia di multinazionali che piuttosto che produrre alimenti per nutrire il Pianeta, producono, all'inverso, fame e miserie a diverse latitudini²³.

Oggi sono appena dieci le multinazionali che governano sovrane sugli alimenti: controllano più del 70% del mercato alimentare e, da sole, gestiscono a loro volta circa 500 marchi di cibo che quotidianamente entra nelle nostre case²⁴. Gli stessi prezzi delle derrate alimentari poi, non sembra fuori luogo rimarcarlo, con la finanziarizzazione dell'agricoltura si formano ormai «a Chicago», ossia lì dove risiede la più importante borsa merci speculativa del mondo, il *Chicago Board of Trade* (CBOT)²⁵.

Il diritto al cibo, in questo scenario, se non assicurato dal legislatore nazionale con adeguate politiche di assistenza sociale e, lì dove occorra, da interpretazioni inter-

²² ...di natura economico-patrimoniale. Nel nostro Paese, il dato è inquietante, oltre 3 milioni di famiglie non hanno un'alimentazione adeguata. A causa della crisi economica il reddito disponibile della popolazione povera, a differenza di quella ricca, è diminuito ancora: il 18% degli italiani fra i quindici e i sessantaquattro anni saltano addirittura i pasti e il 40% ha complessivamente ridotto i consumi. Secondo la Banca d'Italia (dati risalenti al 2014), in piena crisi, nel 2012, il 10% più ricco della popolazione possedeva il 46,6% della ricchezza totale, rispetto al 45,7% del 2010 e al 44,3% del 2008. Pur avendo conosciuto un aumento della disuguaglianza più contenuto di altri Paesi, l'Italia continua a essere collocata nel gruppo dei paesi UE più disuguali. Cfr. C. SARACENO, *Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi*, Milano, 2015, 98.

²³ Cfr. R. PATEL, *Stuffed and Starved* [2007], trad. it. *I padroni del cibo*, Milano, 2008. Secondo i dati sulla povertà forniti da Oxfam (aggiornati a gennaio 2016), la situazione nel panorama internazionale è a dir poco imbarazzante: soltanto 62 persone detengono la metà della ricchezza mondiale. Si vedano i dati al seguente indirizzo: <http://www.oxfamitalia.org/eventi/sfida-lingiustizia-di-basta-ai-paradisi-fiscali>.

²⁴ Lo rilevano P. GRISERI – C. PETRINI, *I padroni del cibo*, in *la Repubblica*, quotidiano del 19 dicembre 2014.

²⁵ In merito, si vedano le condivisibili critiche di V. SHIVA, *Who really feeds the planet?*, trad. it. *Chi nutrirà il mondo? Manifesto per il cibo del terzo millennio*, Milano, 2015.

costituzionali dei giudici che sappiano dare ad esso concreta attuazione, il rischio più alto che corre è che il suo stesso contenuto possa rimanere vittima di una sorta di «gattopardismo giuridico» destinato a condannarlo all'ineffettività²⁶.

Sul piano costituzionale, va quantomeno tenuto a mente che «la proprietà, pubblica o privata che sia, non può comprendere ed esaurire la complessità del rapporto persona/beni». Le relazioni che si instaurano tra oggetti e soggetti, tra beni materiali e persone, «ci spinge al di là del mondo dei beni, ci porta alla persona nella sua integralità e all'insieme dei suoi diritti fondamentali»²⁷.

In altre parole, a voler leggere la Costituzione per «intero»²⁸, i diritti di proprietà non possono non essere anche considerati nella loro «terribile» capacità di condizionare le relazioni sociali, di incidere cioè sulla concreta espressione dei «diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.).

Le dinamiche proprietarie – ex art. 42 Cost. – devono costituzionalmente avere un'intrinseca «funzione sociale». Il proprietario cioè, da una parte deve far uso del suo diritto in modo da soddisfare contestualmente anche l'interesse della collettività, e lo Stato, dall'altra, deve garantire pari «accessibilità a tutti» ai beni primari (alimenti, abitazione, istruzione, sanità, ecc.). Tutti gli organi della Repubblica (dunque anche i giudici) sono infatti obbligati ad assicurare, in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale prescritto dall'art. 3, comma 2 Cost: a) il «mantenimento» e l'«assistenza sociale» di quanti versano in condizioni di bisogno (art. 38, comma 1, Cost.); b) limitazioni alle libertà economiche per ragioni di «utilità sociale», in modo da «non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41, comma 2 Cost.); infine, in assenza di adeguate politiche sociali di «determinazione» spettanti al legislatore statale, c) la garanzia e il mantenimento, attraverso l'applicazione diretta della Costituzione²⁹, «dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», ex art 117, comma 2, lett. m).

In riferimento a tutto questo, le argomentazioni della Cassazione appaiono piuttosto carenti, quasi che il diritto penale da essa utilizzato per risolvere il caso fosse una partizione autosufficiente dell'ordinamento giuridico, che può fare a meno della normatività di diritti e principi fondamentali ormai divenuti *inter-costituzionali*.

²⁶ Come si è già avuto modo di spiegare meglio in *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, op. cit., spec. § 1.

²⁷ S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013, 464-465.

²⁸ Come già invitava a fare R. SMEND [1928], *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, 1988, 211 ss., secondo cui è sempre necessaria un'«interpretazione di tutta la Costituzione». Essa deve essere sempre letta, cioè, nella sua interezza e sistematicità.

²⁹ Come ha stabilito più volte la Consulta (cfr. Corte cost., 22/1969; 80/1971; 160/1974), in quanto interesse della collettività e compito dello Stato, la «sicurezza sociale» intesa come «tutela pubblica economica del singolo», non può essere ridotta a mera aspirazione programmatica, ma, «è precetto immediatamente applicabile», atto a creare veri e propri diritti di prestazione, direttamente operante nell'ordinamento sia come parametro di legittimità costituzionale, sia come norma di principio esplicante effetti sull'interpretazione dell'ordinamento legislativo. E tanto, come ha poi precisato il giudice delle leggi, vale non soltanto per i «cittadini», ma anche per gli «stranieri e gli apolidi» (Corte cost., 432/2005).

Il «diritto umano fondamentale»³⁰ di accesso al cibo, insomma, quantomeno nelle situazioni più gravi di indigenza, non ha bisogno di essere “scriminato” per trovare giuridica esistenza. In questi casi, semmai, a dover essere poste in discussione dai giudici dovrebbero essere tutte quelle disposizioni (del codice penale *in primis*) che non consentono, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, di conformare la legislazione ai superiori principi di democrazia sociale voluta dai Padri costituenti³¹.

Quando in gioco vi è il «diritto fondamentale di ciascuno d’essere libero dalla fame»³², non solo risulta irragionevole per l’ordinamento perseguire l’impossessamento diretto e non violento di alimenti (anche se *contra legem*), ma a costituire un “delitto” appare lo stesso regime giuridico posto a presidio della proprietà quando esso, indifferente ai «bisogni umani più fondamentali» come quello di *accesso al cibo*, nega l’esistenza stessa dei diritti inviolabili di cittadinanza garantiti dalla Costituzione³³.

Le problematiche relative al diritto all’alimentazione riguardano, a ben vedere, proprio l’«accesso» al cibo, in quanto strumentale alla concreta realizzazione del contenuto del diritto stesso. L’uno (il diritto) senza l’altro (l’accesso) non dicono nulla in termini di reali garanzie di tutela. In altre parole, per quanti non hanno «di fatto» la possibilità economico-giuridica di alimentarsi, la natura fondamentale del diritto in tanto può definirsi tale in quanto comprende in sé – inscindibilmente – la strumentale accessibilità agli alimenti³⁴.

Emerge qui l’importanza delle misure complementari o strumentali al diritto al cibo, misure che assurgono a ruolo di reali parametri di riferimento dell’effettivo grado di garanzia delle posizioni giuridiche sostanziali accordato dall’ordinamento repubblicano.

In questa prospettiva assume rilievo, come si è già avuto modo di dire in altre occasioni, ad esempio la possibilità di istituire per i «non abbienti» un «servizio pubblico di assistenza alimentare permanente» in ogni Comune³⁵. Iniziativa che, se associata alla

³⁰ Per dirla con l’espressione utilizzata in apertura dalla Carta di Milano. Sulla valenza (non giuridica) di tale documento, si vedano, da ultimo, le riflessioni di M. GESTRI, *Il diritto fondamentale al cibo: quale il contributo della Carta di Milano?*, in *Cibo e diritto. Dalla Dichiarazione Universale alla Carta di Milano*, a cura dello stesso A., Modena, 2015, 7-32.

³¹ Sul concetto di «democrazia sociale», cfr. S. D’ALBERGO, *Diritto e Stato tra scienza giuridica e marxismo*, Roma, 2004, 161 ss.

³² Così, ancora, l’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

³³ Secondo S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, op. cit., 488, «l’accesso al cibo si conferma così come parte integrante della cittadinanza, sì che il diritto al cibo deve essere anche considerato come un criterio per comprendere la condizione di una società e il modo in cui vengono distribuite e rispettate le responsabilità politiche, economiche e sociali».

³⁴ Seppure in riferimento ad un altro diritto inviolabile – quello di difesa ex art. 24 Cost. – l’importanza della strumentalità dei mezzi che consentono l’accesso alla effettiva tutela dei diritti fondamentali per i «non abbienti», è messa bene in evidenza da R.G. RODIO, *Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale*, Padova, 1990, spec. 14-18, ma *passim*.

³⁵ In merito, se si vuole, si veda ancora il mio *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, op. cit., spec. 13 ss.

diffusione di altre misure di garanzia già in atto in alcune realtà locali³⁶ (*orti sociali*, *didattici*, *associativi*, *mense* di vario tipo, *mercati a km zero*), può realmente contribuire ad inverare il diritto umano ad una alimentazione «adeguata» e «universale».

Sembra così potersi accogliere la tesi di chi, il bene cibo, lo considera un «*bene patrimoniale*» nella misura in cui eccede per il singolo le capacità di accesso al minimo vitale di alimenti, e un «*bene sociale*» nella misura sottostante, quella cioè necessaria a soddisfare il diritto fondamentale all'umana sussistenza³⁷.

Il cibo, infatti, può essere considerato un bene oggetto di libero scambio sul mercato (e, di conseguenza, divenire oggetto di diritti patrimoniali) quando l'accesso al bene riguarda soggetti che dispongono di una certa capacità reddituale. Quando invece le condizioni economiche dei consociati non sono idonee neppure a garantire la vitale sussistenza, il cibo inteso come «alimento» (non già come mera «merce») non può che trasformarsi in un *bene sociale*, ossia divenire un bene che incarna un *diritto sociale* che obbliga come tale gli organi della Repubblica a rimuovere ogni ostacolo che di fatto impedisce la realizzazione dell'accesso a tale bene (art. 3, comma secondo Cost.).

Tali argomentazioni, *in nuce*, sembra averle fatte proprie la stessa Corte costituzionale allorché, discettando della c.d. «carta acquisti» introdotta nel 2008, attraverso una interpretazione sistematica ed evolutiva di alcune disposizioni (artt. 2, 3 secondo comma, 38 Cost.), ha sottratto il cibo alla sovranità del libero mercato nella misura in cui ha riconosciuto la legittimità di «*un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza*»³⁸ a sostegno degli indigenti.

Del resto, nel panorama internazionale è ormai da tempo che le Corti sanzionano il diritto degli Stati (e non dei consociati) per l'incapacità di assicurare misure concrete idonee a garantire il diritto al cibo. Si pensi, per restare nell'Europa industrializzata, alla coraggiosa decisione presa dal *Tribunale federale della Confederazione elvetica* in assenza, come ancora oggi in Italia, di una puntuale disposizione costituzionale che espressamente tuteli tale diritto³⁹.

³⁶ ...si pensi, ad esempio, alle politiche sociali adottate in questa prospettiva da comuni come Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Bari, ecc.

³⁷ Si veda L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. II, *Teoria della democrazia*, Roma-Bari, 2012, 599 ss.

³⁸ Così ha stabilito la Corte cost. con sent. n. 10 del 2010, al considerato in diritto 6.4. Con tale pronuncia, la Consulta, discettando della normativa che ha introdotto per la prima volta in Italia la c.d. «*social card*» (art. 81 del D.l. n. 112 del 2008), pare aver così riconosciuto, quantomeno sul piano giurisprudenziale, il diritto all'alimentazione sia come «diritto fondamentale» che come «diritto sociale» basandosi sugli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 Cost.

³⁹ E' solo con l'art. 12 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 1999, infatti, rubricato «diritto all'aiuto in situazioni di bisogno», che si tutela, in un momento successivo (la sent. è del 1995), indirettamente «chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso», vedendosi riconosciuto il «diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa». Evidenti, qui, le analogie con l'art. 38 della nostra Carta repubblicana.

Il caso riguardava la situazione d'indigenza di tre persone di nazionalità ceca (anche per questo aspetto è possibile ravvisare somiglianze con la vicenda italiana) le quali, non avendo permesso di soggiorno, si erano visti rifiutare assistenza da parte delle istituzioni cantonali. Nella pronuncia, la suprema giurisdizione federale ha statuito che nell'ordinamento svizzero esiste un «principio costituzionale non scritto di ogni individuo» a condizioni minime di esistenza quali *cibo*, vestiario e alloggio. E tanto al fine di prevenire «uno stato di mendicizia indegno della condizione umana»⁴⁰.

Se poi si dà uno sguardo anche fuori dal vecchio continente, decisioni di questo tipo sono frequentissime nella giurisprudenza straniera. Solo per citarne alcune, in *Colombia*, ad esempio, la Corte costituzionale⁴¹ ha più volte affermato la rilevanza del «diritto al cibo quale diritto fondamentale», ricavato da un'interpretazione conforme della legislazione interna all'art. 11 del Patto del 1966. Un valore storico hanno poi due sentenze pronunciate nel 2001 e nel 2002 dalla *Corte costituzionale del Sudafrica*: in esse, di fronte alla drammatica situazione di centinaia di migliaia di indigenti, i giudici hanno riconosciuto l'esistenza di un obbligo del governo di agire per fornire cibo adeguato alla popolazione, operando un «giudizio sulla ragionevolezza delle azioni da esso intraprese»⁴². Analogamente le Corti supreme dell'*India*⁴³, del *Nepal*⁴⁴, e dell'*Argentina*⁴⁵. Di recente, poi, persino il *Tribunale minorile di Zacapa* è riuscito ad imporre alle autorità pubbliche una serie di misure concrete atte ad assicurare cibo adeguato ai bambini, in una causa promossa nel quadro della nota campagna nazionale *Guatemala Sin Hambre*⁴⁶.

In definitiva, se questa è la cultura giuridica che si sta sempre più diffondendo nella giurisprudenza del Pianeta, la decisione della Cassazione che qui si commenta non può che allora apparire, quantomeno sotto tali profili, una mancata occasione per non aver affermato l'esistenza di uno strutturale (e strutturato) diritto fondamentale di accesso al cibo adeguato.

⁴⁰ Cfr. *Urteil der öffentlichrechtlichen Abteilung vom 27. Oktober 1995 i.S. V. gegen Einwohnergemeinde X. und Regierungsrat des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)* DTF 121 I 367.

⁴¹ Si veda, già, ad es., Sentenza T-25 del 2004.

⁴² Cfr. *Government of the Republic of South Africa and Others v. Grootboom and Others*, 2001 (1) SA 46 (CC); *Treatment Action Campaign v. Minister of Health*, 2002 (5) SA 721 (CC).

⁴³ Che, nel quadro di una causa promossa nell'interesse generale da una ONG e tuttora pendente (*People's Union for Civil Liberties*), ha emanato una serie di provvedimenti dai quali si evince che l'azione pubblica deve essere assoggettata a valutazione alla luce del «diritto al cibo» (cfr. *PUCL v. Union of India and others, Civil Writ Petition 196 of 2001*).

⁴⁴ Cfr. *Prakash Mani Sharma and others on behalf of Forum for Protection of Public Interest (Pro Public) v. Prime Minister and Office of Council of Minister and Others, Writ Petition No. 0065-w0-149 of 2065 BS (2008)*.

⁴⁵ Cfr. *Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra*, 2007, causa ancora pendente promossa su ricorso del Difensore civico e che ha visto nel frattempo la Corte suprema argentina prendere provvedimenti che hanno ingiunto, sia al governo federale che alle autorità regionali, misure per assicurare l'accesso al cibo e all'acqua potabile ad alcune comunità indigene.

⁴⁶ Cfr. http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/2013.07_PR_by_Guatemala_sin_hambre_re_right_to_food_ruling.pdf.